

## **COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DELL'I.S.S.**

### ***Nominato nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 22 maggio 2015 e del 20 luglio 2015.***

E' previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 9 della Legge 30 novembre 2004 n.165, così come modificato dall'articolo 4 della Legge 5 marzo 2013 n.18.

L'articolo 10 della Legge 6 dicembre 2011 n.191 prevede che il Collegio dei Sindaci dell'I.S.S., svolge anche le funzioni del Collegio dei Sindaci Revisori di FONDISS.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale che durano in carica **cinque anni**, indicati uno dai Gruppi Consiliari, uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e uno dalle associazioni di categoria.

Il Presidente viene eletto tra i membri dell'organo nella prima seduta.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti o al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine degli Avvocati e Notai.

I membri che con il loro comportamento arrechino pregiudizio agli interessi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, sono revocati.

La decadenza e la revoca sono dichiarate dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato nella prima seduta utile successiva alla delibera adottata dal Congresso di Stato, il quale è tenuto a deliberare immediatamente in merito alla segnalazione del Collegio o alla notizia dei fatti che danno luogo alla revoca.

Il Collegio, contestualmente alla notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, deve dare comunicazione all'interessato del provvedimento stesso, che ha immediato effetto sospensivo.

Il Collegio prende atto delle dimissioni dei propri componenti dandone comunicazione al Congresso di Stato.

I membri dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Alle sostituzioni si provvede non appena si è verificata la vacanza.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori ha l'obbligo di comunicare al Congresso di Stato le vacanze entro cinque giorni da quello in cui si sono verificate.

Le sostituzioni hanno effetto dalla data di approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

I sostituti restano in carica quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 30 novembre 2004 n.165 sono incompatibili con ogni carica negli organi dell'I.S.S.:

- 1) i dipendenti dell'I.S.S., con esclusione dei componenti il Comitato Esecutivo;
- 2) gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti di istituti bancari e società finanziarie;
- 3) gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti di società ed enti, i titolari di licenza esercitanti attività economiche nei settori della vendita, produzione, gestione di materiale sanitario, di case di cura, strutture di accoglienza.

I membri degli organi non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti, contratti e provvedimenti nei quali abbiano interesse personale o ve l'abbiano i loro congiunti od affini entro il secondo grado.

Ai sensi dell'articolo 23 della Legge 30 novembre 2004 n.165 sono incompatibili con la carica di membro del Collegio dei Sindaci Revisori i dipendenti dell'I.S.S. o di settori ad esso affini.

*Gruppi Consiliari:* **Nicola Cavalli (AP).**

*Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Dipendenti:* **Stefano Pari.**

*Associazioni di Categoria:* **Marco Bologna.**